

Legge
sul rilancio dell' occupazione
e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc)
 (del 13 ottobre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione e complemento delle norme federali stabilite

- dalla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC)
- dalla Legge sull' assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI)
- dalla Legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e procurare lavoro del 30 settembre 1954;

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 4 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 11 settembre 1997 no. 4625 / 4 R della Commissione della gestione e delle finanze, richiamata la Legge sull' armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)¹⁾

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Scopo

Scopo

Art. 1 Scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione, favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche, promuovere il rilancio dell' occupazione.

Modalità

Art. 2 La legge integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla legge federale sull' assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone.

CAPITOLO II
Misure cantonali
SEZIONE 1
Rilancio dell' occupazione

Incentivo all' assunzione

Art. 3²⁾ ¹Lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro. A tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità d' applicazione.

²L' aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi. Il regolamento ne disciplina l' importo massimo.

³L' aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell' anno civile precedente l' assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4%.

⁴L' aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che:

- nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici;
- non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.

Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.

⁵Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, può limitare l' aiuto finanziario ai settori o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione.

Bonus di inserimento in azienda

Art. 4 ¹Lo Stato incentiva il reinserimento di disoccupati residenti nel Cantone che hanno buone possibilità di collocamento, che necessitano di un breve periodo di formazione e di istruzione in azienda per poter svolgere compiutamente il nuovo lavoro e che non possono beneficiare degli aiuti previsti dall' art. 65 LADI.

²Per il periodo di formazione complementare, alle aziende assuntrici può essere riconosciuto un contributo finanziario (bonus) corrispondente alla differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l' assicurato

può pretendere al termine del periodo di formazione, ma al massimo al 60% del salario normale.

³Il contributo finanziario è versato al massimo per sei mesi; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in età avanzata, per 12 mesi al massimo.

⁴Il contributo è pagato al lavoratore per il tramite del datore di lavoro insieme alla retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

⁵L' autorità cantonale si riserva il diritto di richiedere la restituzione del sussidio qualora, per motivi economici, venisse interrotto il rapporto lavorativo entro 2 anni dall' assunzione. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità.

⁶Il contributo non può essere riconosciuto alle aziende che:

- nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici;
- non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.

Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.

⁷Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, può limitare l' aiuto finanziario ai settori o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione.

Assunzione di disoccupati problematici

Art. 5 ¹Lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati, residenti nel Cantone, che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico.

²Il sussidio ammonta ad un massimo del 30% del salario d' uso per una durata fino a 12 mesi ed è cumulabile con l' aiuto finanziario di cui all' art. 3 della presente legge.

³Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l' azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.

⁴Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che:

- nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici;
- non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.

Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento.

Incentivi per nuove attività indipendenti

Art. 6 ¹Per incentivare le attività lucrative indipendenti aiutate in base agli artt. 71a - 71d della LADI, l' Ufficio cantonale del lavoro cura la selezione, l' aiuto finanziario e l' assistenza tecnica di progetti per l' avvio di attività autonome realizzati da disoccupati.

²Lo Stato può assumere, mediante fideiussione, il 20% dei rischi di perdite per progetti particolarmente meritevoli che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dalla LADI, in quanto presentati oltre i termini previsti.

³Durante il primo anno di attività, il beneficiario degli aiuti federali e/o cantonali può essere affiancato da un consulente specializzato designato dall' Ufficio cantonale del lavoro.

⁴Lo Stato può inoltre sostenere le attività indipendenti, economicamente sostenibili e durature, aiutate in base alla LADI e alla presente legge, tramite un aiuto finanziario corrispondente al 100% degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico del o dei titolari, per una durata massima di 24 mesi. Il Consiglio di Stato tramite Regolamento definisce il salario massimo di riferimento.

Indennità di trasloco

Art. 7 ¹Lo Stato può aiutare gli assicurati che fruiscono delle prestazioni per occupazione fuori della regione di domicilio, in base agli artt. 68-71 della LADI, tramite un' indennità di trasloco di un importo massimo di 5'000 franchi.

²L' indennità può essere versata anche ad assicurati direttamente minacciati di disoccupazione ai sensi della LADI.

Borse dell' impiego

Art. 8 Per favorire il collocamento di disoccupati, in collaborazione con le associazioni di categoria e sindacali, l' Ufficio cantonale del lavoro può organizzare ogni anno una borsa dell' impiego o iniziative tendenti a favorire il ricollocamento dei disoccupati, tenendo conto delle esigenze dei singoli settori economici.

Progetti pilota

Art. 9 In alternativa o sussidiariamente agli aiuti previsti dall' art. 110a della LADI, lo Stato può autorizzare o sovvenzionare progetti pilota che risultino particolarmente interessanti per il Cantone Ticino o che rivestano un preponderante interesse regionale.

SEZIONE 2 Sostegno ai disoccupati

Indipendenti disoccupati

I. Titolare del diritto³⁾

Art. 10 ¹Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un' attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.⁴⁾

²Può beneficiare di tali indennità chi:

- a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione;
- b) non riceve rendite AVS o AI intere;
- c) soddisfa i requisiti della Legge sull' armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).⁵⁾

³In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all' intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di percezione fissato dall' art. 11 cpv. 2.⁶⁾

II. Importo massimo⁷⁾

Art. 11⁸⁾ ¹Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l' importo massimo dell' indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d' intervento ai sensi della Laps.

²Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull' arco di un anno.

Corsi di riqualificazione e perfezionamento

Art. 12 Agli assicurati che hanno diritto alle prestazioni di cui all' art. 60 cpv. 4 LADI, il Cantone subsidia il 20% delle spese stabilite dall' art. 61 LADI.

Contributo ai premi assicurativi

Art. 13⁹⁾ ¹Lo Stato può concedere, ai disoccupati assicurati contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia e maternità durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale, un contributo ai premi assicurativi.

²In ogni singolo caso può essere concesso un sussidio massimo pari al 30% dei premi di assicurazione annui pagati per il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione (LADI e straordinarie cantonali) causata da malattia o maternità.

³Il sussidio di cui al cpv. 2 può ammontare al massimo al 50% del premio per gli assicurati con 60 e più anni di età.

CAPITOLO III Organizzazione

Consiglio di Stato

Art. 14 ¹Il Consiglio di Stato definisce e organizza il servizio pubblico di collocamento e applica le disposizioni sulla lotta contro la disoccupazione.

²Istituisce le Commissioni tripartite e il Centro per le misure attive (CMA).

³Promuove la collaborazione tra gli enti pubblici e privati attivi nel collocamento e nell' aiuto ai disoccupati, le organizzazioni economiche interessate e i Comuni.

⁴Decide l' attribuzione dei sussidi previsti dalla legge nei limiti fissati dal preventivo. I limiti massimi dei sussidi possono essere ridotti a dipendenza della situazione occupazionale e finanziaria del Cantone; il Consiglio di Stato ne informa tempestivamente il Gran Consiglio.

⁵Può informare i Comuni e delegare loro compiti derivanti dalla presente legge nei limiti di quanto previsto dalla LADI.

⁶Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell' ambito dei consuntivi, sui risultati derivati dall' applicazione della presente legge.

Esecuzione

Art. 15 Sono incaricati dell' esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla presente legge:

- a) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione;
- b) l' Ufficio cantonale del lavoro;
- c) gli Uffici regionali di collocamento;
- d) le Commissioni tripartite;
- e) il Centro per le misure attive.

Cassa cantonale

Art. 16 ¹Il Cantone è titolare della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le norme di funzionamento.

Ufficio cantonale del lavoro e Uffici regionali di collocamento

Art. 17 ¹L'Ufficio cantonale del lavoro e gli Uffici regionali di collocamento svolgono i compiti attribuiti loro dagli articoli 85 e 85b della LADI.

²L'Ufficio cantonale del lavoro decide inoltre gli aiuti previsti in particolare dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

Commissioni tripartite

Art. 18 Le Commissioni tripartite svolgono i compiti attribuiti loro dall' art. 85c della LADI. Inoltre hanno il compito di preavvisare:

- a) il sostegno ai progetti di attività lucrativa indipendente di cui all' art. 6;
- b) le richieste di sovvenzionamento di progetti pilota di cui all' art. 9;
- c) le richieste di organizzazione di programmi occupazionali;
- d) l' esonero integrale della quota parte a carico degli organizzatori di programmi occupazionali.

Centro per le misure attive

Art. 19 Il Centro per le misure attive, in stretta collaborazione con gli Uffici regionali di collocamento, prepara l' attuazione dei provvedimenti di mercato del lavoro previsti dalla LADI, in particolare i programmi di occupazione temporanea e i corsi di perfezionamento e riqualifica professionale; ne verifica la qualità e ne valuta i risultati.

Partecipazione al finanziamento delle misure attive

Art. 20 ¹Il Cantone partecipa al finanziamento delle misure attive del mercato del lavoro, in particolare per corsi, per assegni di formazione, per la promozione di attività lucrativa indipendente, per programmi d' occupazione nonché per periodi di pratica professionale.

²L' autorità cantonale ricupera integralmente la quota parte a suo carico presso gli organizzatori di programmi occupazionali secondo l' art. 72c della LADI.

³Sentito il parere della Commissione tripartita, può esonerare gli organizzatori che si occupano in maniera preponderante dell' organizzazione di programmi occupazionali.

CAPITOLO IV Disposizioni diverse

Obblighi dei datori di lavoro

Art. 21 ¹I datori di lavoro segnalano tempestivamente al servizio competente:

- a) i posti vacanti o nuovi, specificandone accuratamente il profilo;
- b) i licenziamenti per motivi economici e le cessazioni di attività che concernono almeno sei dipendenti sull' arco di due mesi;
- c) i dati richiesti per l' allestimento delle statistiche sul mercato del lavoro;
- d) i licenziamenti per motivi economici di ogni persona anziana ai sensi della LADI.

²I dati di cui al cpv. 1 lett. b) e d) potranno essere trasmessi alle parti sociali dal servizio competente per favorire il collocamento delle persone licenziate.

Scelta della cassa

Art. 22 Gli assicurati che si presentano al controllo della disoccupazione sono informati sul diritto all' ottenimento delle prestazioni stabilite dall' assicurazione contro la disoccupazione presso una cassa di loro scelta.

Controllo e informazione

Art. 23 Le prescrizioni sul controllo della disoccupazione e l' obbligo di informare ai sensi degli articoli 17 e 96 LADI devono essere applicate anche nel caso in cui il diritto alle prestazioni non appare evidente.

Privazione dell' aiuto

Art. 24 Può essere privato degli aiuti cantonali:

- a) chiunque abbia subito delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave;
- b) chiunque rifiuta di assumere un' occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare un' occupazione o non è in grado per colpa sua di

intraprendere un' attività lucrativa indipendente ai sensi della legislazione federale.

Restituzione delle prestazioni

Art. 25 ¹Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione prevista dalla presente legge è tenuto alla sua restituzione.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

³Il diritto di restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio competente ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 5 anni dal pagamento della prestazione.

⁴Resta riservato l' art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. [10](#)

Festività

Art. 26 Ai fini dell' applicazione della presente legge valgono le festività stabilite dalla legge cantonale sul lavoro.

Termini

Art. 26a¹¹ Il Consiglio di Stato stabilisce i termini perentori per la presentazione delle domande di concessione delle misure cantonali (capitolo II, sezione 1), delle relative domande di versamento degli aiuti finanziari concessi, come pure per la presentazione della documentazione richiesta dall' Ufficio cantonale del lavoro.

Segreto d' ufficio

Art. 27¹² Richiamato l' art. 31 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati, sono tenuti al segreto d' ufficio tutti coloro che:

- a) sono incaricati dell' esecuzione di compiti derivanti dalla presente legge;
- b) sono membri delle Commissioni tripartite;
- c) sono consultati dalle competenti autorità.

CAPITOLO V Disposizioni penali

Contravvenzioni

Art. 28 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme di esecuzione è punita con una multa fino a fr. 20 000.--.

²Le contravvenzioni definite dalla legislazione federale in materia e dal precedente capoverso sono decise dall' Ufficio cantonale del lavoro.

³È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. [13](#)

⁴Resta riservato l' art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. [14](#)

Delitti

Art. 29 ¹I delitti definiti dalla legislazione federale sono perseguiti dall' autorità giudiziaria.

²Per la denuncia all' autorità giudiziaria fa stato il Codice di procedura penale.

CAPITOLO VI Rimedi giuridici

Ricorso al Consiglio di Stato

Art. 30 ¹Contro le decisioni delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

³Resta riservato l' art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. [15](#)

Ricorso al Tribunale delle assicurazioni

Art. 31 E' dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni contro le decisioni del servizio competente in applicazione della LADI.

CAPITOLO VII Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Norma transitoria

Art. 32¹⁶ Le domande d' incentivo all' assunzione relative a rapporti di lavoro con inizio effettivo prima dell' entrata in vigore del nuovo articolo 3 cpv. 3 sono regolate dal diritto previgente.

Abrogazioni

Art. 33 A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge sul sostegno all' occupazione e ai disoccupati del 10 novembre 1993.

Entrata in vigore

Art. 34 ¹Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore, ¹⁷⁾dopo l' approvazione ¹⁸⁾del Consiglio federale ai sensi della LADI.

Pubblicata nel BU **1998**, 31.

Note:

- 1) Ingresso modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 2) Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
- 3) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 4) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 5) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 6) Cpv. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 33.
- 7) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 8) Art. modificato dalla L 5.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 9) Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
- 10) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 11) Art. introdotto dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
- 12) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 13) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 14) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 15) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
- 16) Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
- 17) Entrata in vigore: 1 marzo 1998 - BU 1998, 37.
- 18) Approvazione federale: 13 novembre 1997 - BU 1998, 37.